



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Commissione I

IN DATA 06/02/2025

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MINORANZA
AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
ED EQUA RIPARAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il Progetto di Legge "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO ED EQUA RIPARAZIONE, che approda finalmente in Consiglio Grande e Generale in seconda lettura, volto a dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo, principio riconosciuto sia dall'articolo 15, terzo comma della Dichiarazione dei Diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese e dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, registra certamente elementi migliorativi rispetto alle norme vigenti. a nostro avviso, non essendo state accolte diverse proposte elaborate dai gruppi di opposizione che recepissero osservazioni pervenute dai professionisti del settore, resta inficiato da criticità che rallentano o quanto meno impediscono una piena efficacia e applicazione della normativa nel suo complesso, non esauendo difatti lo scopo per cui si è intervenuti con questo Progetto di Legge.

L'occasione data dal Progetto di Legge per garantire maggiore garanzia nella durata ragionevole del processo ed una equa riparazione avrebbe potuto portare a scelte più coraggiose ed incisive, allineando di fatto il nostro ordinamento a quello italiano che da tempo ha introdotto modifiche importanti grazie agli interventi che sono stati apportati con la Legge Pinto e le successive modifiche fatte nel tempo.

In particolare, si ritiene indispensabile procedere con una riforma, seppur parziale, che consenta di rendere più rapido anche il processo ordinario di cognizione intervenendo sulla procedura, ad esempio riducendo i tempi che oggi sono discrezionali per il Giudice (come, ad esempio, quello dell'emissione della sentenza, che andrebbe reso termine perentorio), e prevedendo riti alternativi per procedimenti particolari quali quello relativo alla separazione.

Modifiche, tutte queste sopra elencate, su cui si sarebbe dovuto intervenire precedentemente al Progetto di Legge in discussione, in quanto interventi necessari per riuscire ad alleggerire il processo e quindi molto importanti per l'intero ordinamento sammarinese, con la naturale compressione dei termini del rito civile.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Il Progetto di Legge oggi in esame, infatti non interviene con modifiche di norme procedurali, ma si limita a prevedere il tempo massimo per il termine di ogni grado di giudizio, con il conseguente indennizzo in caso di mancata osservanza del termine.

Durante i lavori della Commissione Consiliare per la discussione del Progetto di Legge, Repubblica Futura ha presentato 21 emendamenti, mentre DOMANI - *Motus Liberi* ne ha presentati 4.

Tra questi, alcuni più formali hanno trovato accoglimento da parte della maggioranza, altri più sostanziali, nonostante le spiegazioni fornite in sede di dibattito, purtroppo con nostro dispiacere non sono stati accolti.

Altresì, non sono stati accolti l'emendamento modificativo dell'art. 1 comma 4 e l'emendamento abrogativo dell'art. 1 comma 5. Entrambi gli emendamenti presentati da Repubblica Futura evidenziavano da un lato che nel processo penale è comunque onere dell'Autorità giudiziaria garantire la speditezza del processo; quindi, l'equa riparazione in questo caso sarebbe dovuta anche in assenza di istanza presentata dalla parte per accelerare il processo. Dall'altra, anche nel procedimento amministrativo, riteniamo sia superflua l'istanza proprio per la tempistica e la durata breve del processo medesimo. Nel caso di specie, infatti, appare logicamente un controsenso, oltre che di dubbia legittimità costituzionale, prevedere che l'imputato in un processo penale, al fine di veder rispettare i tempi imposti dalla legge, debba sollecitare il giudice, in un giudizio nel quale il magistrato procedente ha tutti i poteri necessari per imprimere le necessarie accelerazioni.

Riconosciamo da parte di qualche consigliere di maggioranza la disponibilità di venire incontro alle proposte presentate dall'opposizione, riformulando il testo di alcuni emendamenti depositati, che con la nuova formulazione hanno pertanto trovato accoglimento condiviso di tutti i membri della Commissione; tra questi, riportiamo l'approvazione unanime dell'emendamento modificativo del comma 1 dell'art.1, dell'emendamento abrogativo all'art. 3 comma 1 e comma 4 lettera c) e dell'emendamento aggiuntivo all'art. 4 comma 1 bis.

Gli emendamenti di DOMANI - *Motus Liberi*, tra i quali l'emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1 che però è stato respinto dalla maggioranza, intendevano ribadire l'importanza di garantire sempre il diritto alla difesa delle parti, principio fondamentale del diritto processuale moderno, a cui non si può derogare.

L'emendamento integralmente abrogativo dell'art. 7 è stato invece ritirato a seguito di accordo con il governo e la maggioranza di modificare l'emendamento in subordine, giungendo pertanto all'approvazione di un emendamento concordato tra maggioranza e opposizione.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Altro punto da segnalare nel Progetto di Legge è il potere "officioso" di adottare, sentite le parti, "ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie cadenze temporali del rito". A nostro avviso, il termine officioso, così come indicato nel testo, è troppo ampio e lascia spazio ad interpretazioni varie, non circoscrivibili a priori. Occorrerebbe invece indicare cosa si intende con il termine, perché sostenere che officioso sia l'equivalente del termine "d'ufficio" non pare corretto e chiarificante. -A tal proposito e con l'intento di eliminare ogni possibile distorta interpretazione del termine "ufficioso", DOMANI - *Motus Liberi* aveva presentato emendamenti modificativi al comma 3 dell'articolo 1, all'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 12. Tali emendamenti sono stati tutti respinti dalla maggioranza.

Infine, avremmo ritenuto opportuno che fosse accolto anche l'emendamento aggiuntivo del comma all'art. 12 relativo all'applicazione della presente legge. In questo modo sarebbero stati inclusi dalla presente legge solo i procedimenti civili, amministrativi e penali, iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2025, al fine di fare maggiore chiarezza senza possibilità di dubbio.

È comunque doveroso riconoscere la disponibilità dimostrata dal Segretario di Stato alla Giustizia per il metodo collaborativo e di confronto messo in atto nell'affrontare il Progetto di Legge e i vari emendamenti che l'opposizione ha presentato. Un dialogo, un confronto che ha permesso pertanto all'intera Commissione Consiliare di lavorare in maniera più proficua ed efficace.

La struttura del provvedimento nel suo complesso rappresenta sicuramente un passo in avanti per l'amministrazione della Giustizia, ma riteniamo non sia ancora sufficiente perché si incentivi fiducia dei cittadini nei confronti della Giustizia e del nostro tribunale.

Pertanto, i membri di Repubblica Futura e di DOMANI - *Motus Liberi* presenti in Commissione, assente il Movimento Rete, in sede di votazione del Pdl, per i motivi sovraesposti, si sono astenuti.

Il Relatore di Minoranza
Maria Katia Savoretti